

Mercoledì 14 gennaio 2004

P5_TA(2004)0022

Diversità culturale

Risoluzione del Parlamento europeo sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa (2002/2269(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale» (COM(2003) 520),
- vista la sua risoluzione legislativa del 3 febbraio 2000 sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma Cultura 2000 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2001 sulle nuove frontiere del libro: editoria elettronica e stampa su richiesta ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 2001 sulle comunicazioni della Commissione sull'iniziativa e il piano di azione 2001-2004: «e-Learning-Pensare all'istruzione di domani» ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea ⁽⁵⁾ e in particolare il suo paragrafo 10 recante la richiesta che venga presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisca un «Osservatorio europeo della cooperazione destinato a promuovere lo scambio di informazioni e il collegamento tra le politiche culturali degli Stati membri e la politica culturale comunitaria»,
- vista la sua risoluzione del 13 novembre 2001 su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Cultura 2000» ⁽⁷⁾ e il futuro programma «Cultura» dopo il 2006,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'Accordo generale sul commercio e i servizi (GATS), nell'ambito dell'OMC, inclusa la diversità culturale ⁽⁸⁾ e in particolare i suoi paragrafi da 12 a 14,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla «Televisione senza frontiere» ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse — le lingue delle minoranze nell'UE — in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 309 del 27.10.2000, pag. 61.

⁽²⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 181.

⁽³⁾ GU C 267 del 21.9.2001, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 153.

⁽⁵⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

⁽⁶⁾ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 143.

⁽⁷⁾ GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.

⁽⁸⁾ P5_TA(2003)0087.

⁽⁹⁾ P5_TA(2003)0381.

⁽¹⁰⁾ P5_TA(2003)0372.

⁽¹¹⁾ P5_TA(2003)0382.

Mercoledì 14 gennaio 2004

- visti l'articolo 149, paragrafo 1 del trattato CE e l'articolo 151 del trattato CE, specie il paragrafo 3, che auspica una più stretta cooperazione con i paesi terzi e il Consiglio d'Europa, e il paragrafo 4, che introduce l'obbligo di tener conto degli aspetti culturali nelle altre politiche comunitarie,
- visto il preambolo e l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 3, paragrafo 3, comma 4 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, in cui si afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo; l'articolo II-22, in cui si afferma che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica; l'articolo III-181, paragrafo 1, in cui si ribadisce che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune, e il paragrafo 4, in cui si ribadisce che l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle culture; l'articolo III-182, paragrafo 1, in cui si ribadisce che l'Unione rispetta pienamente la diversità culturale e linguistica dei sistemi di istruzione degli Stati membri; l'articolo III-217, paragrafo 4, in cui si ribadisce la regola dell'unanimità in seno al Consiglio quando si negoziano e si concludono accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora questi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
- vista anche l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata secondo le disposizioni del progetto di Costituzione al fine di sostenere le politiche interne nel settore culturale,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 26 ottobre 1999 nell'ambito di un nuovo round commerciale dell'OMC,
- vista la dichiarazione di Cannes del 15 maggio 2003 nella quale i Ministri della cultura dell'UE, alla presenza del presidente della commissione competente del Parlamento europeo e del commissario responsabile per la cultura, insistono sulla necessità di mantenere la regola dell'unanimità per le decisioni attinenti ai servizi culturali e audiovisivi negli accordi commerciali,
- viste le conclusioni della riunione informale dei ministri della cultura tenutasi a Salonicco il 25 maggio 2003 sul tema della diversità culturale e dello strumento internazionale sulla diversità culturale,
- visto l'accordo di Firenze del 1950 quale strumento internazionale volto a promuovere la libera circolazione di oggetti a carattere istruttivo, scientifico, culturale ⁽¹⁾,
- vista la Dichiarazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla diversità culturale, del 7 dicembre 2000,
- visti la Dichiarazione universale e il Piano d'azione sulla diversità culturale approvati dalla Conferenza generale dell'UNESCO durante la 31a sessione del 2 novembre 2001 ⁽²⁾, e visto l'appoggio dato dall'Unione europea,
- visti i dibattiti e i risultati della Tavola rotonda di alto livello dell'UNESCO «Diversità culturale e biodiversità per uno sviluppo sostenibile»; realizzata nell'ambito del Vertice di Johannesburg per uno sviluppo sostenibile il 3 settembre 2002;

⁽¹⁾ Accordo promosso dall'UNESCO, originariamente firmato nel 1950 e aggiornato dal Protocollo di Nairobi del 1976; www.unesco.org/culture/laws/florence/html_eng/page1.shtml.

⁽²⁾ 31 C/Risoluzione 25 e allegati I e II.

Mercoledì 14 gennaio 2004

- vista la dichiarazione di Bressanone sulla diversità culturale e il GATS, approvata il 18 ottobre 2002 dall'Assemblea delle regioni europee attraverso i ministri regionali europei per l'istruzione e la cultura,
 - vista la decisione della Conferenza generale dell'UNESCO del 17 ottobre 2003 di avviare i lavori per l'elaborazione di un progetto di Convenzione sulla diversità culturale per la prossima sessione della Conferenza generale nel 2005 ⁽¹⁾,
 - vista la decisione presa al Vertice dell'Unione africana di Addis Abeba, il 10 luglio 2003, in cui si ribadisce l'importanza della diversità culturale e si dà appoggio all'iniziativa dell'UNESCO,
 - vista la dichiarazione della Conferenza ministeriale della francofonia, svoltasi a Rabat il 4-5 settembre 2003, sul Vertice mondiale sulla società dell'informazione di Ginevra,
 - vista la dichiarazione dei ministri della cultura dei paesi ACP riuniti a Dakar il 20 giugno 2003, nella fattispecie il loro impegno a discutere e sostenere l'avvio di negoziati per l'adozione di una convenzione per la diversità culturale nel quadro dell'UNESCO,
 - visto il piano d'azione per promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica (COM(2003) 449) approvato dalla Commissione il 24 luglio 2003,
 - visto il fruttuoso impegno dimostrato nel campo della diversità culturale dalla società civile e da organismi quali la Rete internazionale per la diversità culturale, la Rete internazionale per la politica culturale, l'Organizzazione internazionale della francofonia e il Comitato internazionale di collegamento delle coalizioni per la diversità culturale,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0477/2003),
- A. considerando che la salvaguardia e la promozione della diversità culturale sono principi basilari del modello europeo (COM(2003) 520),
- B. considerando che i paesi candidati porteranno un ulteriore contributo in termini di diversità culturale e linguistica che arricchirà l'Unione,
- C. considerando che la diversità culturale può essere salvaguardata soltanto se ogni singola persona ha accesso alla propria cultura e può anche parteciparvi,
- D. considerando che la diversità culturale è un concetto di sviluppo culturale e un principio basilare dello sviluppo sostenibile che implica scambio e dialogo culturali,
- E. considerando che in alcuni Stati membri l'identità culturale non è uniforme, e non coincide necessariamente con le frontiere di questi Stati,
- F. considerando che il dialogo culturale favorisce la comprensione reciproca tra i popoli nell'interesse della pace è atto a contrastare efficacemente il razzismo e la xenofobia,
- G. considerando che l'eccessiva concentrazione dei mezzi di comunicazione comporta un rischio per il pluralismo culturale,

⁽¹⁾ <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132141e.pdf> (vedi discussione 5).

Mercoledì 14 gennaio 2004

- H. considerando che l'Unione europea tiene alle soluzioni multilaterali in quanto elemento fondamentale della politica estera,
- I. considerando che nel 2004 si terrà a Barcellona il Forum universale delle culture e che esso rappresenterà una grande opportunità per il dialogo interculturale,
- J. considerando che gli obblighi derivanti da accordi raggiunti in seno ad organismi multilaterali integrano le intese raggiunte nel quadro dell'OMC,
- K. compiacendosi per l'approvazione da parte della Conferenza generale dell'UNESCO di un mandato che consente l'inizio dei lavori per l'adozione di una convenzione sulla diversità culturale,
- L. considerando che anche in futuro ogni Stato membro e la Comunità europea devono avere la possibilità, sotto il profilo giuridico, di adottare tutti i provvedimenti necessari nei settori culturale e audiovisivo onde preservare e promuovere il pluralismo culturale,
- M. considerando che l'apertura di negoziati sulla liberalizzazione dei servizi audiovisivi e culturali in base alle norme del GATS avvierebbe una progressiva liberalizzazione atta a sottoporre a revisione e, in ultima analisi, smantellare gli strumenti regionali, nazionali ed europei di promozione del settore audiovisivo comunitario,
1. ritiene che, in un processo di ammodernamento tecnico-economico globalizzato e in una situazione di continue spinte verso una liberalizzazione su scala mondiale, la cultura sia una dimensione fondamentale dello sviluppo umano;
2. è del parere che la diversità culturale implichi il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo delle culture locali, delle industrie culturali, delle politiche culturali pubbliche e l'apertura verso altre culture e la protezione delle istituzioni e delle realizzazioni autoctone e nazionali, compresa la ricca varietà di lingue, di conoscenze autoctone, di tradizioni, di modi di vita, di espressioni artistiche e di cultura, il pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità dei sistemi di istruzione;
3. ricorda che, a tutt'oggi, il principio della diversità culturale non è riconosciuto quale diritto fondamentale dal diritto internazionale;
4. è del parere che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione potenzialmente rappresentano, attraverso la loro intrinseca flessibilità, un'opportunità di promuovere le diversità culturali, e milita a favore di un libero accesso a queste tecnologie per tutti i paesi; sottolinea tuttavia che l'allargarsi della forbice digitale sta esacerbando le disparità tra i paesi del Nord e quelli del Sud;
5. è del parere che il diritto degli Stati membri, delle regioni e delle entità substatuali, là dove esistono, di definire, realizzare e adattare politiche culturali è una delle garanzie fondamentali per il rispetto e la promozione della diversità culturale;
6. chiede alla Conferenza intergovernativa di consolidare i vari riferimenti alla diversità culturale e al pluralismo culturale nel progetto di Costituzione approvando i progetti di disposizioni proposti dalla Convenzione, particolarmente la regola dell'unanimità in seno al Consiglio prevista all'articolo III-217, paragrafo 4, all'atto di negoziare e concludere accordi nel settore del commercio esterno in servizi culturali e audiovisivi;
7. chiede alla Commissione di impegnarsi attivamente nel facilitare, promuovere ed estendere geograficamente gli scambi nei settori dei servizi culturali, audiovisivi e di istruzione all'interno dell'Europa e negli altri paesi terzi allo scopo di allargare la base per un consenso internazionale in queste materie particolarmente nel quadro dei programmi Cultura 2000, Gioventù e Socrates dopo il 2006 e rispetto a tutti i programmi futuri;

Mercoledì 14 gennaio 2004

8. invita la Commissione ad impegnarsi attivamente per la promozione della diversità culturale nell'ambito delle politiche comunitarie di sviluppo e cooperazione mediante la valorizzazione e il significativo miglioramento delle azioni e dei programmi di cooperazione culturale con i paesi terzi, in particolare al fine di sviluppare la capacità di espressione culturale dei paesi in via di sviluppo;
9. invita la Commissione a favorire il dialogo culturale con i Ministri della cultura e dell'istruzione nazionali, federali e regionali, associandovi la società civile e i pubblici dipendenti;
10. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione, basata sull'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE, quanto al modo di incorporare la cultura come principio di base applicabile a tutte le politiche nell'Unione europea, valutando nel contempo tutte le possibili conseguenze per la cultura delle decisioni adottate in altri ambiti della politica;
11. invita la Commissione ad adoperarsi affinché il processo di crescente concentrazione nel settore dei mezzi di comunicazione di massa non si concretizzi in situazioni di oligopolio atte a minacciare il pluralismo, la diversità culturale e la libertà di scelta dei consumatori; ribadisce la sua richiesta di una direttiva sul pluralismo e sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione;
12. invita la Commissione a inserire pienamente il concetto di diversità culturale europea nella sua strategia di comunicazione, a dare informazioni sulla Giornata mondiale della diversità culturale, il 21 maggio, e a presentare proposte su come partecipare a tale evento;
13. invita la Commissione a migliorare le occasioni di mobilità degli artisti, delle creazioni e dei beni e servizi culturali;
14. ritiene che nel quadro della summenzionata convenzione per la diversità culturale si debba tener conto della necessità di preservare la diversità linguistica quale dato di base nella cooperazione allo sviluppo e nelle relazioni internazionali in generale, e chiede, in tale prospettiva, che siano sviluppate specifiche strategie di mantenimento e tutela delle diversità, unitamente a strategie volte alla promozione del multilinguismo attraverso un sostegno attivo e concreto all'istruzione nella lingua madre e all'acquisizione di conoscenze linguistiche, alla formazione e alla sensibilizzazione senza discriminazioni;
15. conferma la sua vigilanza per quanto concerne il trattamento delle popolazioni e delle lingue minoritarie, comprese le lingue autoctone, nel quadro di un'Europa ampliata; sottolinea la necessità che le istituzioni multilaterali, comprese quelle regionali, proteggano e garantiscano i diritti e le libertà di tutti i popoli, e ciò a maggior ragione nel quadro di un mondo multipolare, composto di insiemi regionali;
16. sottolinea che i servizi e i prodotti culturali e l'istruzione non sono mercanzie o beni di consumo come gli altri, e devono per questo essere oggetto di particolari condizioni, alla luce della loro duplice natura di beni economici e culturali, condizioni che devono essere ispirate all'idea che il mercato non può disciplinare tutto, e si deve in particolare garantire la diversità di opinione e il pluralismo;
17. ribadisce l'importanza dei servizi pubblici nel preservare la diversità culturale, e in particolare sottolinea che i servizi pubblici di radiodiffusione svolgono un ruolo importante nella tutela della diversità e dell'identità culturale, del dialogo democratico, del pluralismo mediatico e dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti e conoscenze di qualità per una positiva partecipazione alla società dell'informazione;
18. invita l'Unione a sottolineare inequivocabilmente in sede di OMC/GATS il carattere dei servizi e prodotti culturali quali beni culturali, escludendoli dalle liberalizzazioni commerciali;

Mercoledì 14 gennaio 2004

19. invita l'Unione a promuovere attivamente, a livello internazionale, il riconoscimento del carattere e dello statuto particolari della cultura, e a impegnarsi in colloqui multilaterali nell'ambito dei prossimi negoziati relativi a una convenzione sulla diversità culturale nell'ambito dell'UNESCO al fine di estendere l'ambito dei paesi che appoggiano tale azione;
20. invita l'Unione a considerare gli scambi di servizi e prodotti culturali in funzione dell'imperativo dello sviluppo sostenibile e dell'identità culturale quale valore comune;
21. chiede all'Unione europea, ai suoi Stati membri e ai paesi terzi di astenersi da azioni internazionali, come gli impegni alla liberalizzazione a titolo di accordi bilaterali, commerciali o di investimento, suscettibili di compromettere gli obiettivi fondamentali in settori quali l'istruzione e la cultura o di erodere la capacità dei governi di dar sostegno a identità culturali e nazionali;
22. chiede al Consiglio di attuare pienamente e di mantenere il mandato conferito nel 1999 alla Commissione in ordine ai beni e servizi culturali e audiovisivi ⁽¹⁾;
23. sottolinea, in vista del duplice significato, economico e culturale, dei servizi culturali, audiovisivi ed educativi, che non si debbono aprire negoziati nel contesto del GATS sulla loro liberalizzazione, e sottolinea inoltre che la protezione degli strumenti di sostegno e di conseguenza della diversità culturale, non può essere ottenuta nel contesto dell'OMC e del GATS ma può essere soltanto promossa negoziando una convenzione nel quadro dell'UNESCO; insiste affinché l'Unione applichi strettamente il principio di unanimità nel commercio estero nei settori dei servizi culturali e audiovisivi con i paesi terzi, come peraltro già sancito nel trattato e nel progetto di Costituzione;
24. reitera la sua volontà politica in ordine alle regole del GATS sui servizi culturali, con specifico riferimento al settore audiovisivo, che non debbono compromettere la diversità e l'autonomia culturale delle parti contraenti dell'OMC;
25. chiede alla Commissione di elencare le offerte fatte nel settore ricreativo, dell'istruzione e audiovisivo e le eventuali conseguenze in tale settore;
26. chiede alla Commissione di informarlo con regolarità ed esaustività sulle sue attività in seno alle organizzazioni internazionali;
27. è del parere che sia essenziale riconoscere la diversità culturale nel diritto internazionale negoziando e approvando in un prossimo futuro una convenzione sulla diversità culturale nel quadro dell'UNESCO;
28. è del parere che la convenzione sulla diversità culturale, convenuta alla Conferenza generale dell'UNESCO, rappresenti un mezzo per portare alla ribalta le politiche culturali e garantire su scala globale la protezione e la promozione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche, che appare particolarmente minacciata dalla globalizzazione;
29. accoglie con favore la posizione della Commissione per un approccio comune sulle questioni importanti riguardo a una convenzione sulla diversità culturale quale sviluppo significativo di azioni positive da parte degli Stati membri e delle loro regioni, e in aggiunta alla Comunità come sancito all'articolo 151, paragrafo 3 del trattato CE;

⁽¹⁾ Conclusione del Consiglio «Affari generali» del 26.10.1999: «L'Unione provvede a garantire durante le prossime negoziazioni OMC, ad esempio, nell'Uruguay Round, la possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di salvaguardare e sviluppare le loro politiche culturali e audiovisive per la tutela della loro diversità culturale».

Mercoledì 14 gennaio 2004

30. concorda con la Commissione sul fatto che una norma giuridica cogente sulla diversità culturale sia necessaria per consolidare i diritti culturali, favorire lo sviluppo delle politiche pubbliche culturali di ciascuno Stato, impegnare le parti alla cooperazione internazionale, creare un foro per discutere delle politiche culturali e istituire un sistema di monitoraggio globale sullo stato della diversità culturale a livello mondiale, come viene proposto dal Parlamento europeo nella summenzionata risoluzione del 5 settembre 2001,

31. specifica che gli obiettivi principali della convenzione dovrebbero consistere nel riconoscimento della peculiarità dei beni e dei servizi culturali, nel sancire nel diritto internazionale la legittimità di ciascuno Stato o gruppo di Stati nel definire liberamente le loro politiche culturali sotto forma, segnatamente, di provvedimenti legislativi, regolamentari o finanziari, e nel rafforzamento delle politiche di cooperazione internazionale e di solidarietà nel settore culturale;

32. chiede che la convenzione preveda l'adozione di provvedimenti tesi a garantire ai creatori e alle industrie culturali un effettivo accesso ai mezzi di produzione, distribuzione e diffusione delle loro opere;

33. chiede che la convenzione definisca procedure in materia di assistenza tecnica e finanziaria nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno avanzati onde potenziare le loro capacità di preservare e promuovere la loro creazione culturale;

34. considera detta convenzione un mezzo attivo di costruzione del consenso sulla necessità di preservare e promuovere la diversità culturale in tutto il mondo e di realizzare e monitorare gli impegni internazionali nella sfera culturale; ritiene che, allo scopo di garantirne l'efficienza, la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie debba essere parte integrante della convenzione;

35. chiede alla Conferenza generale dell'UNESCO di insistere affinché gli Stati membri non prendano, in altre sedi internazionali o nel quadro di accordi bilaterali, impegni che potrebbero contraddire la protezione e la promozione della diversità culturale;

36. ritiene che la convenzione dovrà prevedere disposizioni specifiche che permettano ai paesi meno favoriti di sviluppare le proprie industrie e politiche culturali, e invita in tale contesto la Commissione a rafforzare la solidarietà internazionale e ad incoraggiare e agevolare lo sviluppo di partenariati tra il settore pubblico e quello privato;

37. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale e linguistica nei paesi candidati;

38. invita la Conferenza generale dell'UNESCO a far sì che la convenzione riguardi tutte le forme dell'espressione culturale: la creazione, la produzione, la commercializzazione, l'esposizione e la rappresentazione di contenuti culturali, compresi i mezzi audiovisivi, sotto forma di prodotti culturali, ossia merci e servizi;

39. invita la Conferenza generale dell'UNESCO a garantire la trasparenza delle politiche culturali, il diritto alla libertà di informazione, alla libertà di espressione, alla proprietà intellettuale, la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti culturali nonché il principio democratico;

40. invita la Conferenza generale dell'UNESCO a predisporre procedure, politiche e programmi atti a consentire l'accesso alla cultura e lo sviluppo di politiche culturali per offrire la possibilità ai paesi, specie a quelli in via di sviluppo, di produrre e commercializzare i propri beni e servizi culturali;

41. chiede che la convenzione impegni le parti a riconoscere i reciproci obblighi;

Mercoledì 14 gennaio 2004

42. reputa essenziale che la convenzione si doti di un comitato di verifica atto ad esprimere raccomandazioni e pareri sull'attuazione delle disposizioni della convenzione nonché di un meccanismo di risoluzione delle controversie;

43. chiede pertanto all'Unione europea di presentarsi unita nella sua condotta ai prossimi negoziati nel quadro dell'UNESCO, e a questo scopo chiede alla Presidenza e alla Commissione di operare in stretta connessione in ordine alla ricerca di posizioni comuni dell'UE; chiede inoltre agli Stati membri di conferire alla Commissione, ai sensi delle disposizioni del trattato CE, con la partecipazione del Parlamento europeo e dei gruppi rilevanti della società civile, un mandato chiaramente formulato che la autorizzi, in cooperazione con il Parlamento europeo, a negoziare nel quadro UNESCO sui problemi relativi a una convenzione concernente la diversità culturale e a condurre detti negoziati, in accordo con le disposizioni del trattato CE, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri;

44. invita la Commissione a presentare una nuova comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo che definisca la sua posizione sull'oggetto, gli obiettivi e le modalità di funzionamento della convenzione per la diversità culturale, proponendo un'articolazione di quest'ultima con gli altri strumenti internazionali;

45. esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione, in sede di inventario, registrazione e restauro dei beni culturali, ai monumenti, agli edifici e agli oggetti di uso quotidiano che rivestono grande importanza per il patrimonio culturale delle minoranze;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al Consiglio d'Europa e all'UNESCO.

P5_TA(2004)0023

Pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea (2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea (2003/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione annuale sulle pari opportunità per gli uomini e le donne nell'Unione europea 2002 (COM (2003) 98),
- vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia quadro sulla parità tra uomini e donne — Programma di lavoro per il 2003 (COM(2003) 47),
- visti la strategia quadro della Comunità sulla parità tra uomini e donne (2201-2005) (COM(2000) 335), i programmi di lavoro 2001 e 2002 della Commissione (COM(2001) 119 e COM(2001) 773) nonché le relazioni annuali sul 2000 e 2001 della Commissione (COM(2001) 179 e COM(2002) 258),
- visti gli articoli 2, 3, paragrafo 2 e 141 del trattato CE, nonché l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.